

AZIENDA U.S.L. n. 7

CARBONIA

Deliberazione n. 346

adottata dal Direttore Generale in data 19 FEB. 2003

Oggetto: contratto d'opera per l'espletamento dell'attività di Medicina Generale- dr.ssa Maria Luisa Soddu.

- Premesso che con deliberazione n. 1900 del 2 agosto 2002 si disponeva la stipula di un contratto di collaborazione trimestrale con la Dr.ssa Maria Luisa Soddu per l'espletamento di attività di Medicina Generale da effettuarsi presso l'Unità operativa di Medicina Generale del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia.
che con deliberazione n. 2646/2002 veniva disposta la proroga trimestrale.
- Considerato che il Responsabile dell'Unità Operativa di Medicina dell'Ospedale Sirai di Carbonia, con nota che si allega in copia al presente atto, chiede il rinnovo del contratto con la dr.ssa Maria Luisa Soddu perdurando le condizioni che determinarono la stipula del contratto.
- Visto il parere del Direttore Sanitario che conferma la richiesta del Responsabile dell'U.O. di medicina del P.O. Sirai.
- Atteso per quanto sopra di dover disporre la stipula di un contratto di collaborazione trimestrale con la dr.ssa Maria Luisa Soddu per l'espletamento di attività di Medicina Generale.
- Rilevato che l'Azienda nella elaborazione di un piano generale di contenimento dei costi, intende procedere alla rideterminazione dei compensi.
- Ritenuto per quanto sopra esposto di determinare il compenso trimestrale in € 16250,00 del rapporto di collaborazione le cui condizioni sono meglio specificate nello schema di contratto allegato al presente atto.
- Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

AZIENDA U.S.L. n. 7

CARBONIA

Per i motivi espressi in premessa

- di stipulare il contratto di collaborazione con la Dr.ssa Maria Luisa Soddu , per la collaborazione medico professionale in Medicina Generale presso l'Unità Operativa di Medicina Generale dell'Ospedale Sirai di Carbonia.
- di determinare la durata del contatto in mesi tre, con decorrenza 4 febbraio 2003.
- approvare lo schema di contratto di collaborazione allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- di rideterminare il compenso trimestrale in € 16.250,00 .
- di demandare al Servizio personale gli adempimenti successivi alla stipulazione del contratto.
- di imputare i costi derivanti dal presente atto pari a complessivi 16.250,00 sul codice n. 440900013 del Piano dei Conti dell'Azienda.



Il Direttore Generale
(Dr. Emilio Simeone)
Emilio Simeone

DIRAMM

DIRSAN

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 346 del 1^a FEB. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 19 FEB. 2003 al 5 MAR. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa ~~Margherita~~ Cannas)



Allegati n.

Collegio Sindaci

Bilancio

Personale

AA.GG.

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con la dr.ssa Maria Luisa Soddu Medico specialista in medicina Generale.

L'anno duemilatre il giorno _____ nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7,
via Dalmazia, Carbonia

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, Cod. Fisc. SMNMSL45M29E281V, in seguito denominata Azienda;

E

la dr.ssa Maria Luisa Soddu, cod. fisc.SDDMLS62S44A192I, nata a Alghero il 01/111962 residente a Orani, via Corso Garibaldi,117, in seguito denominato professionista

Vista la Deliberazione n. _____ del _____ con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con la dr.ssa Maria Luisa Soddu, Medico specialista in medicina interna con idoneo curriculum, per un periodo di mesi tre, eventualmente rinnovabile, salvo disdetta da presentare in data precedente al 30° giorno di scadenza del presente contratto;

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue

Art. 1

CONDIZIONI GENERALI

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di collaborazione con la dr.ssa Maria Luisa Soddu.

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal 4 febbraio 2003 per la durata di mesi tre, eventualmente rinnovabili, salvo disdetta da presentare in data precedente al 30° giorno di scadenza del presente contratto;
2. oggetto della collaborazione sono prestazioni sanitarie di medicina generale, di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno complessivo nei tre mesi suddetti non inferiore a 456 ore da attestare mediante l'ausilio dei sistemi di rilevazione delle presenze. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile dell'U.O. di Medicina Generale Presidio Ospedaliero Sirai al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie;
4. le suddette prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile dell'U.O. di Medicina Generale del Presidio Ospedaliero Sirai.

5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso per il periodo del contratto fissato in tre mesi pari a € 16250,00 comprensivo di tutti gli oneri, anche previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato;
6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente in dodicesimi previa presentazione di apposita parcella da parte del professionista e previa liquidazione della stesso da parte del responsabile dell'U.O. di cui al precedente punto 4.
7. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del personale dell'azienda.
8. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.
9. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
10. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

ART. 2

SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.

ART.3

IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle esigenze degli assistiti;
- mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la quale viene svolta l'attività.

La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata.

Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito.

L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

ART. 4

PREAVVISO

In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R..

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

ART. 5

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata

ART. 6

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

ART. 7

IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 45, comma 2, del DPR 26/04/1986 n. 131.

ART. 8

NORMA FINALE

Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.


Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. _____ del _____ che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, li _____

Il Professionista

Il Direttore Generale
Azienda USL 7 Carbonia
(Dr. Emilio Simeone)

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
ASL 7 Carbonia – P.O. SIRAI
U.O. Medicina Generale



Al Direttore Generale ASL 7
Dott. Emilio Simeone

Al Direttore Sanitario ASL 7
Dott. Rita Cantone

Oggetto : rinnovo contratto di assunzione dott. Luisa Soddu

Nella U.O. di Medicina Generale persistono le condizioni di organico medico che hanno determinato la necessità di procedere alla assunzione di medici con contratto d' opera.

La dottoressa Soddu è stata assunta con tali modalità e con un contratto che scade il 4.2.2003: chiedo perciò che il suo contratto venga prorogato sino alla definitiva sistemazione dell' organico medico della U.O.

Attesto che la dottoressa Soddu ha mostrato durante il periodo di servizio ottime capacità professionali.

Ringrazio e saluto

Cesare Saragat